

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio

S. Antonio di Mavignola

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 39 DEL 24-02-2026 DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Presa d'atto della certificazione delle avvenute verifiche sul Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC), art. 1, commi 859 e seguenti, Legge n.145/2018. Attestazione dell'insussistenza dell'obbligo di accantonamento per l'esercizio 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 09:30, nella Sede Municipale, a seguito di regolare avviso, si è riunita la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

CEREGHINI MICHELE	SINDACO	Presente
Bonomini Monica	VICESINDACO	Presente
Cominotti Cesare	ASSESSORE	Presente
Busignani Andrea	ASSESSORE	Presente
Imperadori Massimo	ASSESSORE	Presente
Corradini Giuseppe	ASSESSORE	Assente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor/a Binelli Raffaele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor CEREGHINI MICHELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22.12.2025 sono stati approvati la Nota di aggiornamento al D.U.P. – Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2026-2028 e uniti allegati di legge;
- con deliberazione n.1 del 05.01.2026, l'Organo esecutivo ha adottato il Piano esecutivo di gestione relativo al triennio 2026-2028 assegnando ai Responsabili di Area le risorse necessarie per porre in essere le attività connesse agli obiettivi di programma e di performance;
- con deliberazione di Giunta comunale n.9 del 19.01.2026, è stato approvato il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto relativo all'esercizio finanziario 2025 sulla base dei dati di preconsuntivo, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n.118/2011;
- in data 28.01.2026 l'Ufficio Ragioneria ha comunicato alla PCC – Piattaforma crediti commerciali, lo stock del debito al 31.12.2025; conseguentemente ha aggiornato l'Amministrazione Trasparente, [Sottosezione Pagamenti](#), implementandola dei contenuti previsti a termini di legge;

Posto che:

- con la direttiva 2000/35/UE, successivamente sostituita dalla direttiva 2011/7/UE, l'Unione Europea ha inteso adottare una disciplina volta a contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali;
- tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.lgs. n.231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che i pagamenti relativi a transazioni commerciali siano effettuati entro il termine di 30 gg, salvo casi particolari che consentono di elevare tale termine a 60gg;
- le pubbliche amministrazioni italiane hanno registrato e registrano tutt'ora ritardi nei pagamenti relativi alle transazioni commerciali, ritardi che hanno comportato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che si è conclusa con la condanna del nostro Paese avvenuta con la sentenza della Corte di giustizia europea in data 28 gennaio 2020;
- per contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, il legislatore ha introdotto numerose misure volte, da un lato, a garantire un efficace monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, ad assicurare liquidità agli enti mediante specifiche anticipazioni nonché a sensibilizzare gli enti stessi al rispetto dei tempi di pagamento;
- con la riforma 1.11 del PNRR lo Stato italiano si è impegnato nei confronti dell'Unione europea a garantire il pagamento delle fatture entro 30gg (elevati a 60gg per gli enti del SSN);

Atteso che:

- la legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) all'art. 1, commi da 858 a 870, ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche che non rispettano determinati parametri, di accantonare in bilancio il Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC), finalizzato a congelare risorse non spendibili per migliorare i tempi di pagamento. Come è stato precisato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, *“dette norme si pongono nel quadro di un articolato sistema normativo venutosi a delineare nel tempo, finalizzato a garantire, nei rapporti tra P.A. e imprese, il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie, evitando la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l'aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali (...)”* (deliberazione n. 19/SEAUT/2019/INPR);

- tali disposizioni finalizzate a stimolare gli enti al rispetto dei tempi di pagamento in linea con la normativa europea, rappresentano la risposta del Governo italiano alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea verso il nostro Paese per il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali;
- la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 28 gennaio 2020, causa C-122/18, ha poi condannato l'Italia per inosservanza degli obblighi previsti dalla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare per la inosservanza dei termini di pagamento previsti dall'art. 4, par. 3 e 4 relativamente alle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni;

Richiamata, dunque in particolare:

- la legge n.145/2018, che, ai commi da 859-872, ha introdotto dal 2021 l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali:
 1. in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non riduca lo stock del debito scaduto alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto allo stock del debito scaduto alla fine del penultimo esercizio precedente. **L'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock del debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;**
 2. in misura variabile dall'1% al 5% nel caso in cui l'ente presenti un indicatore medio di ritardo dei pagamenti positivo ed in particolare:
 - 1% in caso di ritardo da 1 a 10 gg
 - 2% in caso di ritardo da 11 a 30 gg
 - 3% in caso di ritardo da 31 a 60 gg
 - 5% in caso di ritardo superiore a 60 gg
 3. in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non adempia agli obblighi di trasparenza e di comunicazione in materia di pagamenti;

Ricordato che:

- a partire dal 2024 non è più possibile verificare l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali utilizzando i dati contabili, dovendo l'ente far riferimento unicamente ai dati risultanti in PCC (AreaRGS) (comma 861, legge 145/2018);
- entro il prossimo 28 febbraio gli enti interessati devono procedere a quantificare il fondo di garanzia dei debiti commerciali da iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio 2026, data coincidente con quella di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2026 alla luce della proroga disposta con DM Interno del 24 dicembre 2025;
- l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali scatta, in forza di quanto previsto dal comma 859, della legge n.145/2018, **quando l'ente locale non rispetta entrambi i seguenti parametri:** a) non aver ridotto lo stock di debito scaduto e non pagato alla fine dell'esercizio precedente (es. 2025) di almeno il 10% rispetto a quello rilevato nel penultimo esercizio precedente (2024); b) registrare un indicatore di ritardo relativo ai tempi medi di pagamento relativo all'esercizio precedente positivo (superiore a zero). Inoltre, in base a quanto previsto dal comma 868, l'obbligo di accantonamento scatta anche in caso di mancata pubblicazione su Amministrazione trasparente dei dati del debito scaduto.

Il comma 858, lettera a), della legge n.145/2018 impone l'accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non abbia ridotto alla fine dell'esercizio precedente lo stock di debito commerciale residuo scaduto a tale data di almeno il 10% rispetto al medesimo importo risultante alla fine del penultimo esercizio precedente.

Ritenuto di precisare, infine, che con riferimento al fondo di garanzia del 2026, i parametri da verificare sono:

- lo stock di debito scaduto al 31/12/2025;
- lo stock di debito scaduto al 31/12/2024.

con l'effetto deroga introdotto dal decreto crescita (d.l. n. 34/2019), che attraverso una modifica apportata al comma 859, lett. a), ha stabilito una soglia pari al 5% delle fatture ricevute nell'anno (sia scadute che non scadute), ritenendo l'importo del debito contenuto entro tale misura "fisiologico" e non collegato a criticità particolari. Gli enti che rileveranno uno stock di debito scaduto non superiore a tale importo, quindi, anche se non riusciranno a ridurre del 10% il debito rilevato alla fine dell'anno precedente, non dovranno accantonare nulla al fondo di garanzia.

Precisato, ancora, che per stock di debito scaduto si intende un debito commerciale per il quale, al 31 dicembre, siano decorsi i termini di pagamento senza che l'ente abbia provveduto.

Appurato che, relativamente all'esercizio 2025, il Comune di Pinzolo presenta i seguenti indicatori:

Descrizione	Valore
Debito commerciale scaduto al 31/12/2024 (come da Relazione al Rendiconto 2024)	44.386,17
Obiettivo di riduzione del debito (-10%)	4.438,62
Debito commerciale scaduto al 31/12/2025	187.669,59
È stato ridotto il debito del 10%	NO
Fatture ricevute nel 2025	11.300.408,48
Soglia (5%)	565.020,42
Lo stock alla fine del 2025 supera il 5% delle fatture?	NO
Obbligo di accantonamento	NO

Dato atto che, seppur l'ente non abbia ridotto lo stock di debito alla fine del 2025 del 10% rispetto a quello dell'esercizio precedente comunicato alla PCC con apposita nota di 02.04.2025 prot. n. 5908, non dovrà accantonare nulla perché il debito scaduto alla fine del 2025 rientra nella soglia del 5% delle fatture ricevute nell'anno.

Dato atto che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

Tenuto conto che, **sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2025, tempo medio ponderato di ritardo di "meno 18 giorni" (-18 gg)**, questo ente NON è obbligato ad accantonare al fondo di garanzia dei debiti commerciali;

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.lgs. n.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;

Atteso che per prassi amministrativa consolidata e conformemente agli orientamenti della magistratura contabile, la verifica e la presa d'atto del calcolo del FGDC spettano all'Organo esecutivo;

Acquisiti i pareri di segno favorevole della regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell'Area Finanziaria e uniti alla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di prendere atto che, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872, della legge n.145/2018, l'ente presenta i seguenti indicatori:

Descrizione	Valore
Debito commerciale scaduto al 31/12/2024 (come da Relazione al Rendiconto 2024)	44.386,17
Obiettivo di riduzione del debito (-10%)	4.438,62
Debito commerciale scaduto al 31/12/2025	187.669,59
È stato ridotto il debito del 10%	NO
Fatture ricevute nel 2025	11.300.408,48
Soglia (5%)	565.020,42
Lo stock alla fine del 2025 supera il 5% delle fatture?	NO
Obbligo di accantonamento	NO

2. di precisare altresì che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;
3. di aver accertato, pertanto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile dell'Area Finanziaria, che, in forza degli indicatori riportati al punto 1), questo ente per l'esercizio 2026 NON è obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali;
4. di dare atto che, in ragione del mantenimento degli indici di virtuosità già rilevati nei precedenti esercizi, l'Ente non ha effettuato accantonamenti al FGDC; non si procede, pertanto, ad alcuno svincolo di risorse in sede di approvazione del Rendiconto 2025;
5. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, c. 4, della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm. decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione, comunicazione individuale o diretta conoscenza;
 - per motivi di legittimità ed in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DS

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dall'articolo 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed allegati alla presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
CEREGHINI MICHELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Binelli Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.